



Comune di Loano

Provincia di Savona

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Rep. n. 489

Settore 1

Servizio Affari Legali

Determina registrata
in data 20/05/2025

Oggetto: AFFARI LEGALI - CONFERIMENTO INCARICO PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEI PROCEDIMENTI PENALI R.G.N.R. 3405/24 E R.G.N.R. 4850/24 DEL TRIBUNALE PENALE DI SAVONA

IL DIRIGENTE

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché dell'art. 183, 9° comma del medesimo decreto;
- del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- del decreto del Sindaco di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi, adottato ai sensi dell'articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

PRESO ATTO dello Statuto Comunale (in particolare dell'art. 40) e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATE le deliberazioni:

- n° 26 del 30.09.2024 del Consiglio Comunale ad oggetto "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER GLI ANNI 2025-2026-2027 PREDISPOSTO DALL'ORGANO ESECUTIVO CON DELIBERAZIONE N.75 DEL 31.07.2024";
 - n° 43 del 30.12.2024 del Consiglio Comunale ad oggetto "APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER GLI ANNI 2025-2026-2027";
 - n° 44 del 30.12.2024 del Consiglio Comunale ad oggetto "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER GLI ESERCIZI 2025-2026-2027";
 - n° 15 del 29.01.2025 della Giunta Comunale ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2025-26-27";
 - n° 26 del 26.02.2025 della Giunta Comunale ad oggetto "MODIFICA DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2025-26-27";
 - n° 38 del 19.03.2025 della Giunta Comunale ad oggetto "MODIFICA DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2025-26-27";
- n° 7 del 29.04.2025 del Consiglio Comunale ad oggetto: "AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E PRIMA VARIAZIONE ORDINARIA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027";

RICHIAMATI:

- la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il D.Lgs. n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33);
- il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati", nonché il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;
- il D. Lgs. n. 118/2011 ed i principi contabili in materia di contabilità armonizzata;

RICHIAMATE, altresì, le disposizioni recate dall'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 che introduce l'obbligo a carico del responsabile che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le norme di finanza pubblica;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono state effettuate con esito positivo le valutazioni di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa e che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTI

- il decreto di citazione a giudizio davanti al Tribunale penale di Savona (r.g.n.r. 3405/2024), assunto al protocollo n. 15555 del 03/04/2025, notificato dalla Procura di Savona all'imputato, per il reato di diffamazione aggravata, nonché al Comune di Loano in qualità di persona offesa, con cui è stato annullato e sostituito il precedente decreto di citazione prot. 11692/2025 fissando nuova udienza di comparizione delle parti al 10 giugno 2025;
- il decreto di citazione a giudizio all'udienza del 10 giugno 2025 davanti al Tribunale penale di Savona (r.g.n.r. 4850/2024), assunto al protocollo n. 15556 del 03/04/2025, notificato dalla Procura di Savona all'imputato, per i reati di diffamazione aggravata e di minaccia aggravata, nonché al Comune di Loano in qualità di persona offesa;

VISTI

- il decreto n. 11/2025 con cui il Sindaco ha già disposto la costituzione dell'Ente quale parte civile nel processo davanti al Tribunale penale di Savona r.g.n.r. 3405/2024;
- il decreto n. 14/2025 con cui il Sindaco ha disposto la costituzione dell'Ente quale parte civile nel processo davanti al Tribunale penale di Savona r.g.n.r. 4850/2024;

DATO ATTO CHE

- l'art. 5 dell'Avviso Pubblico per l'aggiornamento dell'Albo di Avvocati esterni approvato con determinazione dirigenziale n. 1251 del 27/12/2022, prevede in caso di connessione/riunione di procedimenti giudiziari la possibilità – in deroga – di affidare l'incarico allo stesso professionista che ha già il patrocinio dell'Ente nel procedimento connesso/riunito;
- il Servizio Affari Legali ha ritenuto pertanto opportuno interpellare l'Avvocato Chiara Coppa del Foro di Genova per la tutela legale dell'Ente nei contenziosi in oggetto, essendo il difensore di fiducia dell'Ente nel procedimento penale r.g.n.r. 3803/2023 del Tribunale di Savona, con udienza fissata dinanzi al Giudice in composizione monocratica dott.ssa Felisatti in data 10/06/2025, che riveste profili di chiara connessione rispetto ai procedimenti penali r.g.n.r. 3405/2024 e r.g.n.r. 4850/2024, pendenti nei confronti del medesimo imputato e per i quali è stata fissata udienza in pari data, dinanzi al medesimo Giudice monocratico;

VISTA la richiesta di progetto di spesa inoltrata via posta elettronica certificata in data 11/04/2025 prot. 17025, mantenuta agli atti del Servizio, all'Avvocato Chiara Coppa del Foro di Genova;

RICHIAMATA la nota dell'Avv. Chiara Coppa del Foro di Genova, acclarata al protocollo comunale n. 17769/2025, con la quale l'Avvocato si è resa disponibile a patrocinare il Comune di Loano per la costituzione di parte civile davanti al Tribunale penale di Savona r.g.n.r. 3405/2024 e r.g.n.r. 4850/2024, per un compenso – per ciascun procedimento - pari a Euro 2.250,00 (di cui Euro 300,00 per la fase di studio, Euro 400,00 per la fase introduttiva, Euro 700,00 per la fase istruttoria ed Euro 850,00 per la fase decisionale), oltre alle spese generali al 15%, al Cpa al 4% ed eventuali spese non imponibili, Iva al 22% esclusa in quanto esente per il regime della professionista, e quindi per un esborso complessivo a carico dell'Ente pari a Euro 2.691,00 (duemilaseicentonovantuno/00) per singolo procedimento;

DATO ATTO CHE la stessa professionista ha specificato nei preventivi di spesa trasmessi con la nota prot. 17769 del 17 aprile 2025 laddove il procedimento in argomento r.g.n.r. 3405/2024 e r.g.n.r. 4850/2024 sia riunito al proc. pen. n. 3803/23/21 R.G.N.R. saranno dovuti gli importi solo per le fasi di studio ed introduttiva e quindi per € 700,00 oltre oneri di legge e così per complessivi Euro 837,20 per ciascun procedimento (r.g.n.r. 3405/2024 e r.g.n.r. 4850/2024), che determinano conseguentemente un esborso totale a carico dell'Ente di Euro 1.674,40;

RITENUTO, pertanto, alla luce dei principi di economicità, efficacia, trasparenza e parità di trattamento di affidare l'incarico del patrocinio dell'Ente all'Avvocato Chiara Coppa del Foro di Genova, al fine di tutelare gli interessi e le ragioni dell'Amministrazione ritenendo sufficiente allo stato attuale allocare le risorse necessarie a fare fronte ai compensi per la fase di studio ed introduttiva di ciascun procedimento, considerato che i succitati procedimenti penali (r.g.n.r. 3405/2024 e r.g.n.r. 4850/2024) saranno con ogni ragionevole probabilità riuniti al procedimento penale r.g.n.r. 3803/2023 del Tribunale di Savona, in quanto pendenti nei confronti del medesimo imputato e per i quali è stata fissata udienza in data 10 giugno pv dinanzi alla Dottoressa Felisatti, come per il procedimento penale r.g.n.r. 3803/2023;

- di impegnare con il presente atto la totale somma di Euro 1.674,40 (comprensiva di spese generali al 15% e e Cpa al 4%, iva esclusa per il regime forfettario cui aderisce la professionista) all'Avvocato Chiara Coppa del Foro di Genova con imputazione della spesa al capitolo 290, art. 1 del Bilancio triennale dell'Ente 2025-2027: *“Spese per atti a difesa ragioni del comune”*, in competenza 2025;

PRESO ATTO della attestazione di assenza di conflitto di interesse resa dal legale sopra citato ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001, agli atti del servizio, la cui pubblicazione si omette per la tutela dei dati personali ivi contenuti;

CONSIDERATO:

- che il 20 maggio 2023 è entrata in vigore la legge 21 aprile 2023, n. 49, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”;
- che, al fine della quantificazione dei compensi, il Servizio Affari Legali tiene in debito conto quanto previsto dal DM 13 agosto 2022, n. 147, come peraltro indicato nell'avviso pubblico per l'aggiornamento dell'albo dei legali esterni dell'Ente, approvato con determinazione dirigenziale n. 1124 del 06/12/2022;
- che, ai sensi dell'art. 13 comma 3 della legge n. 247/2012, tuttora vigente, la pattuizione dei compensi è rimessa alla libera valutazione del legale in ordine all'adeguatezza degli stessi rispetto all'opera professionale da prestare;
- che, come si evince dalla richiesta di preventivo inviata agli avvocati, l'Ente non predetermina le condizioni economiche dell'incarico;
- che, come statuito dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 25 gennaio 2024, nella causa C-438/2022: *“...omissis...l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev'essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che, da un lato, non consente all'avvocato e al suo cliente di pattuire un compenso inferiore all'importo minimo fissato da un regolamento adottato da un'organizzazione professionale di avvocati, come il Visshia advokatski savet (Consiglio superiore dell'ordine forense), e, dall'altro, non autorizza il giudice a disporre la rifusione degli onorari per un importo inferiore a tale minimo, dev'essere considerata una restrizione della concorrenza «per oggetto», ai sensi di tale disposizione. In presenza di una simile restrizione, non possono essere invocati, al fine di sottrarre il comportamento in questione al divieto degli accordi e delle pratiche*

restrittivi della concorrenza, enunciato all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, gli obiettivi legittimi asseritamente perseguiti da detta normativa nazionale...omissis..."

RITENUTO, pertanto, alla luce dei principi di economicità, efficacia, trasparenza e parità di trattamento:

- di affidare l'incarico del patrocinio in giudizio dell'Ente all'Avv. Chiara Coppa del Foro di Genova, con studio a Genova (GE), in via alla Porta degli Archi n. 10/27-28, al fine di tutelare gli interessi e le ragioni dell'Amministrazione;
- di impegnare con il presente atto a favore della suddetta professionista la somma di Euro 2.691,00, comprensiva delle spese generali al 15% e Cpa al 4%, IVA al 22% esclusa in ragione del regime fiscale della professionista, con imputazione della spesa al capitolo 290/1 "Spese per atti a difesa ragioni del Comune" del bilancio finanziario 2024;

RICHIAMATI gli artt.107 e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DATO ATTO che il presente provvedimento risulta conforme al D.U.P. 2025-2027 in particolare:

- all'obiettivo strategico codice ST01 oggetto "Benessere della città – ottimizzazione servizi istituzionali – trasformazione digitale";
- OP08 oggetto "Ottimizzazione dei servizi amministrativi generali";

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis Legge 241/1990, che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del sottoscritto dirigente in relazione all'adozione ed alle attività oggetto del presente provvedimento;

DETERMINA

DI AFFIDARE l'incarico del legale patrocinio dell'Ente all'Avvocato Chiara Coppa del Foro di Genova, con studio a Genova (GE), in via alla Porta degli Archi n. 10/27-28, per rappresentare e assistere il Comune di Loano nella costituzione di parte civile nel processo davanti al Tribunale penale di Savona (r.g.n.r. 3803/2023/21);

DI APPROVARE la bozza di scrittura privata di disciplinare di incarico, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con cui saranno regolarizzati i rapporti tra il professionista incaricato e l'Amministrazione comunale;

DI IMPEGNARE con riferimento al principio contabile di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e per la causale meglio in premessa evidenziata, quanto sotto meglio specificato:

- oggetto: patrocinio legale dell'Ente per costituzione di parte civile davanti al Tribunale penale di Savona in n. 2 procedimenti penali pendenti dinnanzi al medesimo imputato (r.g.n.r. 3405/2024 e r.g.n.r. 4850/2024),
- importo: Euro 1.674,40 (milleseicentoseventaquattro/40);
- creditore: Avv. Chiara Coppa;

DI IMPUTARE la spesa di cui al punto che precede, relativa all'anno 2025 con le seguenti modalità:

Servizio Affari Legali

Creditore: denominazione	Missione programma titolo	Cap.	Art.	CIG	Descr. Impegno	Importo Impegno	n. imp. / Sub
COPPA AVV. CHIARA	01021	290	1		AFFARI LEGALI - CONFERIMENT O INCARICO PER LA	837,20	1140

					COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEI PROCEDIMENTI PENALI R.G.N.R. 3405/24 E R.G.N.R. 4850/24 DEL TRIBUNALE PENALE DI SAVONA		
COPPA CHIARA	AVV.	01021	290	1	AFFARI LEGALI - CONFERIMENT O INCARICO PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEI PROCEDIMENTI PENALI R.G.N.R. 3405/24 E R.G.N.R. 4850/24 DEL TRIBUNALE PENALE DI SAVONA	837,20	1141

DI DARE ATTO

- che a seguito del presente provvedimento non risulta necessario procedere alla richiesta del Codice Identificativo Gare (CIG) all'ANAC;

- che ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. l'affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge stessa e quindi si impegna a fornire il codice IBAN per ricevere il versamento del corrispettivo dovuto;

- di aver compiuto con esito positivo le verifiche preventive previste dall'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000;

- che il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, cui è subordinata l'esecutività del presente provvedimento;

DI DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento risulta conforme agli atti d'indirizzo politico-gestionale;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario se di competenza;

DI DARE mandato affinché il presente provvedimento venga pubblicato mediante affissione all'albo pretorio digitale;

DI PROVVEDERE, inoltre, agli adempimenti di pubblicazione obbligatoria, ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33 e s.m.i., alla Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;

AVVERTE

ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il Dirigente del Servizio Affari Legali

Rosetta Barbuscia

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005